

## DA VITTIMA A IMPUTATA. LA VIOLENZA SESSUALE NEL PROCEDIMENTO PENALE

1. Introduzione. – 2. Neoliberismo e individualizzazione del rischio. – 3. Strumentalizzazioni del femminile. – 4. Premesse metodologiche ai casi scelti. – 5. Casi. – 5.1. Il personale (non) è politico. – 5.1.1. Vittime ideali. Oggetti di desiderio. – 5.1.2. Vittime meno ideali. Soggetti di desiderio. – 5.2. Colpevolezza. L'elemento soggettivo del reato. – 6. Considerazioni finali.

### 1. Introduzione

Le Corti giudiziarie, nello svolgimento delle funzioni connesse al contenzioso tra le parti, sono continuamente chiamate a ridefinire e reinterpretare in termini giuridici azioni, istanze e desideri delle parti nel processo. Nell'ambito di quest'operazione di traduzione, esse impongono determinati significati culturali che rideterminano l'esperienza dei soggetti coinvolti nel giudizio.

La costruzione discorsiva della violenza sessuale contro le donne nel procedimento penale è, pertanto, angolo privilegiato di osservazione del modo in cui il contesto culturale dominante, le definizioni comuni connesse alla sessualità e alla libertà femminile rideterminano l'esperienza delle donne che subiscono episodi di violenza.

I procedimenti penali per violenza sessuale, selezionati ai fini di questa ricerca, coinvolgono autori del reato e vittime parimenti minorenni. Il procedimento penale minorile, sulla base dell'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, si adegua alla personalità e alle esigenze del reo, svolgendo una funzione pedagogica tesa al recupero del minore deviante. Dall'analisi dei casi, tuttavia, l'istanza disciplinare risulta, in primo luogo, rivolta verso le vittime, esortate ad adottare regole prudenziali che si fondano sulla costruzione di una sessualità che appare basata sul presupposto della violenza, maschile, per indole naturale.

Allargando l'analisi delle strategie discorsive utilizzate dalle Corti a quella delle retoriche pubbliche, gli stereotipi veicolati dal procedimento penale sulla sessualità femminile appaiono imbevuti del "prudenzialismo" connesso alle nuove politiche criminali, in base alle quali la prevenzione individualizzata del rischio si atteggia a imperativo culturale diffuso. Infatti, ai fini del governo delle popolazioni, le società neoliberali, attraversate da processi di radicale aumento dell'incertezza, si orientano verso l'adozione di strategie di controllo basate sul rischio (Z. Bauman, 1999; F. Chicchi, 2001). Diagnosi anticipate e sistematiche individuano i rischi identificabili, monitorati e resi calcolabili per poi essere posti alla base, piuttosto che d'interventi diretti, di

costruzioni discorsive volte a esortare i singoli all'adozione di tecnologie di autocontrollo. Obiettivo delle nuove strategie è il rimodellamento della vita quotidiana sulla base della prevenzione del rischio connesso alla paura di subire episodi di vittimizzazione (G. Campesi, 2007).

L'imperativo dell'auto-controllo si pone come trasversale, rivolto a uomini e donne femminilizzati nella definizione di potenziali vittime (T. Pitch, 2000). Tuttavia, la femminilizzazione, seppur generalizzata, non equipara l'esperienza femminile e maschile della prevenzione; il corpo femminile, infatti, non smette d'essere strumentalizzato dalle parole d'ordine del discorso securitario.

Negli anni Settanta nominare la violenza maschile significò per le donne denunciare lo squilibrio di un potere tra i sessi, radicato nella cultura patriarcale. Di conseguenza, l'urgenza dei movimenti femministi fu quella di svelare la natura culturale degli stereotipi associati al femminile come attributi naturali. La costruzione discorsiva della violenza maschile sulle donne come un problema privato legato alla prevenzione di un rischio gestibile attraverso l'adozione di regole prudenziali riporta il fenomeno a una lettura fuori dalla cultura e dalla storia, determinando nuovi processi di naturalizzazione del maschile e del femminile.

A partire dalla rappresentazione del campo giuridico-penale come un sistema in grado di costruire culturalmente visioni e discorsi, e legittimare determinate visioni dell'ordine sociale, la ricerca vuole dimostrare come il collegamento tra la violenza maschile sulle donne e la prevenzione del rischio alimenti ricostruzioni della maschilità atte a giustificare la violenza esercitata dagli uomini sulle donne. Difatti, la colpevolizzazione della vittima per essersi esposta al rischio-stupro mitiga la responsabilità dell'accusato nel processo penale. L'autocontrollo imposto dall'imperativo della prevenzione contribuisce a ricostruire l'accertamento dell'effettività della violenza subita a partire dal punto di vista del perpetratore, avallando concezioni stereotipate della sessualità femminile e maschile.

## **2. Neoliberismo e individualizzazione del rischio**

Sul finire degli anni Settanta la recessione economica e il ciclo di lotte che aveva investito di rivendicazioni i processi di controllo e di formazione della decisione politica provocano l'attuazione di strategie nuove di ristrutturazione produttiva.

Negli anni Ottanta il culto dell'impresa e dell'imprenditore, nato ed espansosi in contrapposizione alla *policy* dello stato economico keynesiano, genera una "norma soggettiva" nuova in base alla quale la figura dell'impresa ridetermina l'antropologia del soggetto (P. Dardot, C. Laval, 2013).

L'economia neoliberista è orientata verso una teoria dell'*homo oeconomicus* basata su una concezione dell'uomo diversa da quella veicolata dalle teorie economiche classiche in base alle quali il soggetto è inteso come partner dello scambio economico (M. Foucault, 2005). Il soggetto neoliberale è piuttosto imprenditore di se stesso in quanto egli fa di sé il proprio capitale (*ivi*).

Nella "società d'impresa" le disuguaglianze di *status* sono motivate essenzialmente da fattori individuali di ordine morale (L. Mead, 1986; C. Murray, 1984): le asimmetrie economiche e di potere sono fatte dipendere da differenze di tipo attitudinale, tra le quali, determinante, la capacità connessa al "fare da sé". La *governance* neoliberale è strettamente connessa alla logica del *management* economico attorno alla quale si articolano processi di soggettivazione tesi alla produzione di forme di vita immerse in un immaginario di auto-realizzazione e autogoverno (L. Bazzicalupo, 2015).

Il discorso manageriale attecchisce in un contesto di "paura sociale" determinato da profonde trasformazioni strutturali: lo smantellamento del *welfare state*, processi d'individualizzazione del sociale a fronte della progressiva erosione dello spazio pubblico (Castel, 1995; P. Dardot, C. Laval, 2013; Ranci, 2002). In questo contesto l'insicurezza è naturalizzata, normalizzata dalla retorica del motto "there is no alternative". Di fronte alla mancanza di opzioni politiche che si assumano la responsabilità di soluzioni per il presente nel lungo periodo, il rischio diventa una categoria attraverso la quale l'incertezza sociale è gestita attraverso una governamentalità basata sul controllo pervasivo degli stili di vita degli individui e sulla stimolazione delle loro capacità di adattamento attraverso l'adozione di strategie di prevenzione (M. Dean, 2003).

Nel neoliberismo i principi dell'economia di mercato incidono sulla modulazione della sfera politico-morale. La razionalità neoliberale tende, infatti, a uguagliare la responsabilità morale all'azione razionale riducendo la moralità a una deliberazione volta a ponderare costi e benefici delle scelte (W. Brown, 2003). Il *frame* discorsivo entro il quale la depoliticizzazione dei poteri sociali ed economici diventa possibile è quello di una "vita mal gestita" (*ivi*, 43). Per depoliticizzazione qui intendo la privatizzazione della riproduzione delle condizioni della vita sociale sottratta al dominio delle politiche statali e delle decisioni pubbliche.

La depoliticizzazione nel neoliberismo assurge a rango di una vera e propria strategia di governo, un'arte del governare che permette di rendere meno visibile il carattere politico del *policy making* (P. Burnahm, 2001): strategie di intervento orizzontali e di *governance* sostituiscono i modelli di azione di governo tradizionali e verticali.

L'opacizzazione della verticalità del potere alimenta lo slittamento dal paradigma dell'oppressione a quello della vittimizzazione. Le nuove strategie

del controllo sociale, infatti, operano non più attraverso interventi diretti programmati politicamente, ma inculcando progressivamente negli individui la responsabilità per la propria incolumità al fine di diminuire il rischio di subire atti di vittimizzazione.

La devianza perde la connotazione di un problema sociale oggetto di soluzioni possibili sul piano politico. La definizione del rischio come un evento del quale il singolo è chiamato a farsi carico contribuisce alla riduzione della complessità dell'atto deviante, la quale è ridotta a evento puntuale prodotto dall'incontro tra una vittima e un offensore (T. Pitch, 2000).

Alla responsabilizzazione delle vittime sono speculari processi di progressiva deresponsabilizzazione della politica preposta alla salvaguardia della sicurezza sociale. Le vittime, uniche responsabili della propria incolumità, sono chiamate a riunire capacità, tempo e risorse adeguate ai fini della prevenzione, con la conseguenza che meritevoli di riconoscimento saranno solo quelle vittime in grado di concepire una gestione efficiente dei costi della prevenzione. L'identificazione vittimistica non è perciò accessibile a tutti, ma è determinata dall'intersezione di fattori di ordine economico, sociale e culturale. Il referente implicito delle retoriche sulla prevenzione del rischio è, infatti, il soggetto della morale economicistica neoliberale chiamato alla mobilitazione di risorse personali ai fini della propria auto-realizzazione. Questo modello soggettivo, basato sull'ideale della "self-sufficiency", connota le politiche criminali finendo per costituire l'unico standard di riferimento del diritto alla sicurezza, negando l'importanza che le reti d'interdipendenza hanno ai fini della costruzione e del rafforzamento dell'autonomia individuale. (T. Pitch, 2006).

### **3. Strumentalizzazioni del femminile**

Le retoriche pubbliche rappresentano la vulnerabilità come condizione ormai strutturale della contemporaneità: la necessità di sviluppare capacità di adattamento in grado di prevenirne gli esiti riguarda tutti i "titolari di responsabilità", uomini e donne. Tutti finiscono per essere "femminilizzati" in una definizione che riconosce, tanto negli uomini quanto nelle donne, vittime potenziali (T. Pitch, 2003). Tuttavia, la retorica della prevenzione, seppur trasversale, continua a implicare rappresentazioni del "femminile" profondamente radicate nell'ordine gerarchico tra i sessi che contempla il controllo dei corpi delle donne.

In questi anni, le retoriche della prevenzione del rischio e dell'individuazione della sicurezza hanno contribuito a ridefinire il problema della violenza maschile sulle donne. Prodotti legislativi, come il decreto 15 ottobre 2013, n. 119, hanno svuotato di significato definizioni come quella di

“femminicidio” e ne hanno utilizzato la forza evocativa al fine di legiferare su materie eterogenee (M. Graziosi, 2013). La strumentalizzazione da parte delle politiche securitarie del corpo femminile ha fornito giustificazioni all’adozione di misure repressive nei confronti delle nuove classi pericolose ed è servito ad attuare una governamentalità della sessualità femminile che tende a riprodurre la dicotomia tra donne perbene e permale. Le “permale” sono donne la cui sessualità non è praticata all’interno della famiglia, i cui corpi eccedono la norma eterosessuale, le cui soggettività non sono suscettibili di essere immediatamente valorizzate nel circuito di produzione e riproduzione sociale. Le donne perbene sono le vittime-emblema, le titolari della responsabilità della prevenzione, l’oggetto privilegiato del complesso delle tutele approntate dalle politiche di criminalizzazione (T. Pitch, 2013).

La decretazione d’urgenza, attraverso l’adozione di “leggi-manifesto” come quella del 2013, ha rafforzato simbolicamente l’idea che la violenza agita dagli uomini contro le donne abbia il carattere di un’emergenza di cui occorre attenuare gli effetti. Infatti, nonostante il radicamento sociale e culturale della violenza contro le donne sia stato riconosciuto anche sul piano di strumenti internazionali come la Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013, le misure legislative adottate per contrastare il fenomeno appaiono quasi esclusivamente concepite nella logica della sicurezza intervenendo soprattutto sul piano del diritto penale e nell’ottica dell’inasprimento delle pene (M. Virgilio, 2014).

La tutela penalistica così modulata finisce per assumere il parametro della “differenza-inferiorità” delle donne determinando la riconduzione della violenza maschile al “paradigma della vittimizzazione” (T. Pitch, 1998). Quest’ultimo, a sua volta, contribuisce a ipostatizzare le cause della violenza maschile nella dimensione dell’evento “privato” tra una vittima e un singolo colpevole alimentando, in questo modo, la dicotomia vittima-colpevole sottesa alla strutturazione delle norme penalistiche.

Vittima-colpevole, nel sistema penalistico, compongono una coppia dagli opposti apparentemente simmetrici, entrambi uniti nel falso neutro costituito dalla categoria del soggetto di diritto. Carole Pateman (1988) nomina “contratto sessuale” il prodotto della storia di subordinazione delle donne rimossa dal “contratto sociale”, inclusivo dell’individuo falsamente neutro, ma fagiato sul modello maschile, alla base del soggetto di diritto.

L’esclusione delle donne dall’accesso ai diritti e l’intraducibilità giuridica dei loro bisogni è stata dal femminismo storico combattuta a partire dalla contestazione del confinamento femminile nello spazio privato della famiglia e della casa. La rivendicazione della sfera pubblica da parte delle donne è stata sostenuta, parallelamente, dalla politicizzazione del “privato”, che per le donne ha significato nominare la molteplicità delle forme di violenza subite

nello spazio domestico. Lo slogan degli anni Settanta “il personale è politico” mirava a denunciare la politicità delle categorie del politico e del personale, a evidenziarne cioè il loro essere esito del gioco di rapporti di forza. Nelle retoriche della prevenzione del rischio il personale ritorna a essere estromesso dal politico. La privatizzazione della sicurezza e l’individualizzazione del rischio riprivatizzano il significato attribuito alla violenza, e la prevenzione si traduce per le donne in un nuovo dispositivo di controllo della sessualità.

#### **4. Premesse metodologiche ai casi scelti**

Il mio campo di ricerca comprende i procedimenti penali di competenza del Tribunale dei Minorenni, instauratisi in seguito alle querele sporte, durante i mesi compresi tra settembre e dicembre 2015, da giovani donne vittime di violenza sessuale, in una regione dell’Italia settentrionale. Durante questo periodo, in quanto tirocinante presso l’ufficio del giudice minorile per le indagini preliminari, assistevo alle udienze e mi occupavo dello studio dei fascicoli, i quali coinvolgevano imputati minori di diciotto anni.

Il mio approccio al campo giuridico-penale si connota per una visione del diritto inteso come un sistema caratterizzato da «discorsi, comunicazioni e codici» (M. Lazarus-Black, 1989, 11) suscettibili di costituire strumenti di dominazione o, viceversa, di resistenza (S. Hirsch, M. Lazarus-Black 1994). Ai fini dell’esposizione non prenderò in considerazione come le norme e il processo possano costituire per le donne spazi di agibilità politica (M. A. Fineman, N. Thomadsen, 1991; S. Hirsch, M. Lazarus Black, 1994; C. Smart, 1989); mi concentrerò viceversa sul diritto inteso come discorso egemonico, intendendo con il termine egemonia l’ordine simbolico dominante, e naturalizzato in misura tale da non apparire più come ideologia (S. Hirsch, M. Lazarus Black, 1994).

In questa cornice si porrà come centrale l’analisi del “discorso”, concepito come mezzo di esercizio di un potere (M. Foucault, 1972). Le Corti giudiziarie, infatti, attraverso operazioni d’interpretazione e di ridefinizione in termini giuridici dell’esperienza delle parti coinvolte nel giudizio, impongono determinati significati culturali (S. E. Merry, 1994). In questo senso, il procedimento penale è suscettibile di articolare definizioni delle donne vittime di violenza maschile che contribuiscono culturalmente a rideterminare le nozioni di mascolinità e di femminilità.

Lo scopo di questa ricerca è quello di soffermarsi sulle condizioni che determinano la costruzione della definizione della vittima di violenza sessuale nell’ambito dei procedimenti penali oggetto di analisi. I casi narrati non possono essere esplicativi dell’approccio generale degli operatori giudiziari italiani alla trattazione della violenza sessuale. D’altra parte l’esposizione non

vuole assumere la prospettiva di una “master narrative” (D. Kellner, 1988) ma, attraverso l’analisi dei meccanismi costitutivi del sistema di cui facevo parte, intende procedere alla decostruzione dei significati imposti all’esperienza delle vittime coinvolte nei casi oggetto di analisi.

Le vicende riportate hanno come oggetto i reati di violenza sessuale subiti da giovani donne minorenni e agiti da soggetti parimenti minori di diciotto anni. Lo studio è stato condotto approfondendo gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, tuttavia ai fini dell’esposizione citerò solo i verbali di trascrizione delle deposizioni testimoniali rese dalle persone offese. In un solo caso trascriverò alcuni passaggi della sentenza assolutoria di tre maggiorenni, contenuta nel fascicolo del coimputato minorenne di cui aveva cognizione il giudice che affiancavo.

La scelta di analizzare prevalentemente le trascrizioni testimoniali dipende dal fatto che la testimonianza costituisce il momento principale, talvolta l’unico, in cui durante il processo si realizza l’interazione tra giudici e persona offesa. In particolare, è proprio nel corso della deposizione testimoniale che emerge come lo scrutinio della personalità della vittima sia suscettibile di condizionare la prova dell’abuso (M. Burman, 2010; A. Gribaldo, 2014).

È soprattutto in questa fase del procedimento, caratterizzata prevalentemente dall’oralità, che si può rilevare come la formazione dei concetti giuridici risulti profondamente condizionata dalle retoriche delineate nella prima parte dell’esposizione. La tendenza delle politiche di contrasto alla violenza maschile sulle donne a collocare il fenomeno entro il *frame* dell’“emergenza” ostacola la riconduzione del fenomeno al problema strutturale della violenza. Di conseguenza, l’enfasi posta sulla responsabilità della prevenzione del rischio contribuisce alla responsabilizzazione delle donne rispetto al rischio-stupro, alimentando viceversa la deresponsabilizzazione degli autori.

Questa linea di tendenza alimenta nel giudizio processi di vittimizzazione secondaria delle donne a contatto con l’istituzione giudiziaria. La torsione del giudizio dalla responsabilità dell’imputato a quella della vittima, compartecipe della causazione dell’evento contribuisce all’introduzione nel processo di stereotipi legati alle costruzioni egemoni della femminilità (I. Boiano, 2015), determinando una deposizione testimoniale paradossalmente suscitata nelle forme di una confessione (A. Gribaldo, 2014).

Sebbene le dichiarazioni testimoniali possano essere poste a fondamento della prova della colpevolezza dell’imputato anche in assenza di riscontri esterni (qualora siano considerate intrinsecamente attendibili), nei casi analizzati, la credibilità delle testimoni stenta ad acquisire valore probante<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cassazione penale, sez. III, 19 maggio 2016, n. 38496: «Al pari di qualsiasi altra testimonian-



Le deposizioni testimoniali riportate, coinvolgendo persone offese minori di diciotto anni, erano oggetto, inoltre, di una duplice stigmatizzazione derivante dall'essere le testimoni donne e al contempo minorenni. Infatti, la Carta di Noto, documento utilizzato dagli operatori nell'ambito giudiziario minorile e contenente le linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, è incentrata sulla necessità di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, assumendo come problematica la loro genuinità.

L'infantilizzazione della vittima minorenne che ne deriva alimenta l'opposizione tra vittimizzazione e *agency* (M. Burman, 2010). La vittima ideale è quella in grado di rappresentare se stessa come inferiore e vulnerabile rispetto alla controparte maschile; viceversa, meno ideale è la vittima che interagisce ponendosi come soggetto portatore d'istanze e desideri e non semplicemente come oggetto sul quale la violenza è performata.

Interpreto l'opposizione appena accennata come il precipitato della dicotomia alimentata dalle politiche criminali tra donne perbene, le quali osservano regole "cautelari" e di prudenza, e donne permale; partitura, questa, atta a controllare la libertà femminile attraverso la stigmatizzazione delle condotte sessuali.

Nell'analisi dei casi mi è sembrato nondimeno problematico il binomio violenza/sessualità contenuto nella rubrica della norma che punisce chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringa taluno a subire atti sessuali. Sebbene il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 609 *bis* c.p. sia l'autodeterminazione nella sfera sessuale, la matrice delle condotte lesive della libertà sessuale ha a che fare, non tanto con una sessualità che si esprime in forme devianti, ma con rapporti e disequilibri di potere.

Interpretare le condotte lesive della libertà sessuale alla luce della stretta connessione tra stupro e sessualità, tra violenza e appagamento sessuale dell'autore, comporta il rischio che l'accertamento del reato si concentri sulla ricerca dell'elemento costringitivo idoneo a invadere la sfera sessuale della vittima, piuttosto che sulla dimensione – soggettiva e oggettiva – nella quale in concreto il consenso si esprime. La valorizzazione della libera formazione del consenso, e la sua costruzione come il risultato di una volontà che si esprime nel complesso delle circostanze in cui occorre l'evento, è avallata dalla dominante giurisprudenza di legittimità (F. Macrì, 2016), oltre a corrispondere

za, anche quella della vittima di abusi sessuali è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza», in "Diritto & Giustizia", 2016, 19 settembre.



alla definizione del “consenso” datane dal Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione di Istanbul<sup>2</sup>.

La valutazione delle circostanze in cui il fatto di reato occorre consente la valorizzazione, nel giudizio sulla responsabilità dell'autore, della dimensione di prevaricazione che spesso precede la successiva fase della condotta culminante nell'aggressione fisica.

La violenza sessuale procede dal privilegio culturale che assegna all'uomo il possesso della donna, e che ordina la partitura dei ruoli maschili e femminili seguendo questo schema.

La valorizzazione giurisprudenziale di ogni circostanza soggettiva o oggettiva potrà consentire al giudice del caso di tenere in conto, ai fini della ricostruzione del consenso, di elementi come l'intimidazione psicologica, il ricatto o la semplice minaccia, rendendo l'interpretazione della norma sensibile alla valutazione dell'influenza del contesto culturale sulle dinamiche di consumazione delle violenze.

Durante l'osservazione dei casi scelti, invece, mi sembrava che il comportamento della vittima non fosse esaminato in relazione con le circostanze del caso; ne conseguivano ricostruzioni del fatto tali da legittimare il punto di vista del persecutore e la colpevolizzazione della vittima.

Ai fini dell'esposizione ho selezionato due vicende scelte in base al diverso grado d'intensità della violenza esercitata: il caso di S. vittima di palpeggiamenti e di un tentato stupro e quello di G. vittima di uno stupro di gruppo. La diversità dei due casi dipende anche dal differente approccio dei magistrati alla testimonianza della persona offesa. Nel primo dei casi, palpeggiamenti e tentato stupro, i giudici appaiono più propensi a giudicare credibili le affermazioni della testimone rispetto al caso dello stupro di gruppo.

La diversa valutazione della testimonianza tra i due casi riportati evidenzierà come l'accertamento della responsabilità dell'imputato sia influenzato dal giudizio sul comportamento e sulla personalità della vittima.

Ho scelto infine di analizzare un terzo caso che riporto attraverso alcuni stralci della sentenza di assoluzione degli imputati maggiorenni, correi di uno minorenni, assolto con le stesse motivazioni dal giudice minorile. Il riferimento alla sentenza di assoluzione mi consentirà di approfondire come il

<sup>2</sup> Art. 36, paragrafo 193 del Rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77: «In implementing this provision, Parties to the Convention are required to provide for criminal legislation which encompasses the notion of lack of freely given consent to any of the sexual acts listed in lit.a to lit.c. It is, however, left to the Parties to decide on the specific wording of the legislation and the factors that they consider to preclude freely given consent. Paragraph 2 only specifies that consent must be given voluntarily as the result of the person's free will, as assessed in the context of the surrounding circumstances».

monito della prevenzione rivolto alla vittima sia implicato nella costruzione discorsiva dell'innocenza dell'indagato.

I casi saranno analizzati mediante l'utilizzo dello strumento dell'analisi del discorso, ai fini dell'indagine delle principali strategie discorsive implicate nella definizione processuale dell'esperienza delle vittime coinvolte nelle vicende qui riportate.

## 5. Casi

Le trascrizioni testimoniali riportate si riferiscono alle deposizioni avvenute in sede d'incidente probatorio. L'art. 9 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, nei procedimenti per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, consente di assumere la testimonianza della persona offesa minorenni o maggiorenne durante l'incidente probatorio, ossia nel contraddittorio tra le parti, e quindi in una forma che rende utilizzabili le dichiarazioni, ai fini della decisione, anche se queste si sono formate durante le indagini preliminari, ossia in un momento precedente al rinvio a giudizio delle parti. La *ratio* della norma è quella di fungere da strumento di contrazione delle audizioni del testimone vulnerabile durante tutto il processo penale e di evitare che l'audizione testimoniale sia svolta a distanza di molto tempo dalla querela.

Essendo minorenni, gli esami testimoniali delle persone offese si svolgevano con le modalità speciali previste dal codice di procedura penale: il giudice per le indagini preliminari coadiuvato da uno psicologo interrogava le testimoni in una stanza adiacente a quella in cui si trovavano il pubblico ministero e la difesa dell'indagato; questi ultimi potevano seguire la deposizione attraverso un impianto audio-visivo.

### 5.1. Il personale (non) è politico

Dagli anni Settanta in poi la questione della violenza maschile sulle donne ha progressivamente subito uno slittamento dal paradigma dell'oppressione a quello della vittimizzazione (T. Pitch, 1998). Nel contesto delle politiche securitarie il problema della violenza tende a essere valutato alla stregua di una situazione di rischio individuale, arginabile mediante l'utilizzo dello strumento penale (B. Spinelli, 2011). La riduzione della violenza maschile sulle donne al linguaggio penalistico ne comporta la semplificazione, e la scomparsa del contesto economico, storico e sociale in cui essa emerge.

S. (diciassette anni) raccontava di avere incontrato durante l'estate appena trascorsa il suo ex ragazzo, indagato nel procedimento oggetto d'analisi. Faceva molto caldo, per questo aveva accettato l'invito a seguirlo in casa per bere un

bicchieri d'acqua. In casa, il ragazzo le aveva chiesto di mostrargli il cellulare, e in seguito al rifiuto l'aveva aggredita. S. riusciva a divincolarsi e a scappare.

Il GIP, terminata l'escussione, al fine di consentire la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, raccoglieva le domande della difesa e del Pubblico Ministero:

*GIP: Dopo che l'hai lasciato vi siete mai più incontrati? Intendo dire dopo i sei mesi che avete trascorso insieme, vi siete rivisti? Dopo il fatto l'hai rivisto?*

*[Il GIP incalza con queste domande la testimone dopo aver già chiesto quanto tempo fosse durata la relazione con l'indagato e quanto tempo dopo la rottura tra i due si fossero consumati i fatti oggetto di accertamento. In seguito ad altre domande sullo svolgimento della vicenda, il GIP ritorna a domandare se la testimone avesse rivisto l'accusato in seguito agli avvenimenti in esame].*

*S.: Mi ha messaggiato, ma io gli ho detto che non doveva cercarmi. Non ho più risposto a nessuno dei suoi tentativi di contattarmi.*

Una delle questioni che appare ai giudici e agli operatori di particolare importanza è il tipo di relazione esistente al momento dei fatti tra la vittima e l'autore del reato. L'insistenza sulla necessità di indagare se ai fatti seguano altri incontri è finalizzata a valutare se la vicenda sia inquadrabile o meno nel contesto di una relazione conflittuale. All'aumentare del grado d'intimità tra le parti diminuisce la credibilità delle dichiarazioni della vittima, in quanto più alta appare la probabilità d'intenti manipolatori della querela. Nella maggior parte dei casi, la difesa dell'accusato costruisce la propria strategia sulla base del collegamento dell'episodio violento a un problema di gestione privata della singola relazione:

*Difensore indagato: Vorrei che si valutasse se la testimone fosse già fidanzata con un altro ragazzo nel momento in cui succedero i fatti. Da quanto tempo non vedeva M. [indagato]?*

*[Il difensore con questa domanda intende insinuare il dubbio che la donna abbia sporto querela al fine di giustificare un tradimento].*

Il sospetto d'intenti manipolatori aleggia costantemente. Solo una descrizione dei fatti idonea a fornire una rappresentazione coerente del comportamento della vittima, in grado di escludere contraddizioni e ambivalenze, potrà restituire credibilità alle dichiarazioni della testimone.

#### 5.1.1. Vittime ideali. Oggetti di desiderio

La ricostruzione della violenza come il risultato di una situazione rischiosa, alla quale la vittima si sarebbe incautamente esposta, innesca dinamiche di colpevolizzazione della vittima.

*S.: Ho cercato di tirare tutta la mia forza, mi sono riuscita a rivoltare, a ribaltarlo, mi teneva per la gamba, gli ho tirato un calcio, sono scappata. Non mi sono girata indietro nemmeno per un secondo. Io non ho niente da nascondere.*

*Pubblico Ministero [rivolgendosi alla sottoscritta]: Questo noi lo chiamiamo accento di verità: una descrizione dei fatti che si palesa scevra di costruzioni, una rappresentazione dell'accaduto chiara e logica.*

L'“accento di verità” presuppone una rappresentazione dell'accaduto i cui requisiti di chiarezza e logicità corrispondono a una narrazione in cui il mancato consenso all'atto sessuale perdura dall'inizio fino alla fine.

L'esame testimoniale trascura sistematicamente di soffermarsi sulle circostanze che incidono sulla formazione del libero processo decisionale della persona offesa, limitandosi a verificare che il comportamento della vittima si conformi alle aspettative dei giudici.

Seguendo tali aspettative la vittima ideale agirebbe secondo quanto è possibile fare per difendersi. L'attribuzione alla donna dell'onere della prevenzione del rischio riproduce la visione di una sessualità in base alla quale maschile è la prerogativa del desiderio dell'atto sessuale. Tutto ciò riduce la complessità che caratterizza i processi decisionali delle parti nell'ambito delle relazioni affettive.

Seppure le ipotesi di violenza sessuale esercitata da un partner o da un ex partner rappresentino la percentuale maggiore dei casi di violenza sessuale<sup>3</sup>, i giudici non sembrano farsi carico del fatto che la violenza, nelle relazioni affettive, emerge in un *continuum* in cui, tra dimostrazioni di affetto e atti di dominazione, essa coesiste con emozioni ambivalenti (A. Gribaldo, 2014, 747). Nella sfera giuridica, infatti, i titolari dei diritti sono i soggetti astratti della tradizione liberale, la cui vulnerabilità è rimossa a fronte di un modello soggettivo ideale caratterizzato dai requisiti di autonomia e indipendenza (M. A. Fineman, 2008). Un paradigma simile ostacola la presa in carico giudiziale dei bisogni particolari connessi alle specifiche situazioni soggettive delle vittime.

#### 5.1.2. Vittime meno ideali. Soggetti di desiderio

G. raccontava di essere stata violentata da tre ragazzi, in una stanza chiusa a chiave.

La ragazza conosceva gli aggressori; era uscita insieme a loro il pomeriggio stesso in cui le avevano sottratto la borsetta e poi invitata a casa. La ragazza li

<sup>3</sup> Rapporto Istat, *Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, pubblicato il 5 giugno 2015 e riferito all'anno 2014.

aveva seguiti verso l'abitazione sperando di recuperare la borsetta e di asciugare i vestiti che si erano bagnati accidentalmente durante il pomeriggio.

GIP: *eravate amici con N.?*

G.: *Sì, N. mi piaceva, avevamo avuto dei rapporti orali.*

GIP: *quindi poteva pensare, visti i precedenti, che tu ci saresti stata?*

(...)

GIP: *e con F. quanto tempo prima c'era stato un bacio?*

G.: *un mese prima.*

GIP: *con D.?*

G.: *Mi faceva avances, ma non è successo niente... Ma una volta a casa di amici avevamo parlato di cose sconde.*

GIP: *Quindi anche con D. vi siete trovati a parlare di sesso. Ma con D. avevate avuto rapporti?*

G.: *No, non mi piaceva D.*

GIP: *D. ti aveva proposto il giorno del fatto avances e tu mi hai anche detto che questi ragazzi non avevano una buona reputazione. Tu sapevi che erano ragazzi con pochi scrupoli. Tutti quegli approcci che c'erano stati prima... e sapevi che erano ragazzi poco rispettosi, quindi come mai sei andata in quella casa?*

G.: *Di questo m'incolpo.*

GIP: *È una domanda provocatoria la mia per farti dire che cosa hai fatto tu per evitare quella situazione là dentro? Hai urlato?*

Il giudice del caso esposto pone domande finalizzate apparentemente a valutare il rapporto di G. con gli aggressori ma in realtà funzionali a investigare il rapporto che la testimone intrattiene con la propria sessualità. Dal tipo di domande poste emerge la visione di una sessualità costruita sul presupposto della "violenza" (P. Tabet, 2004, 169), basata cioè sulla paura del pericolo al quale è esposto il corpo femminile nella relazione con un maschile costruito naturalmente come aggressivo. Questa ricostruzione tende a colpevolizzare le donne per non aver saputo difendere il proprio corpo. Il rischio-stupro, in questo modo, costituisce la strategia discorsiva attraverso la quale si realizza il controllo della sessualità femminile.

GIP: *Non ti sei preoccupata della situazione quando hanno chiuso la porta a chiave? Prima di salire le scale? Visto che già quando eravate in strada ti avevano chiesto di avere dei rapporti sessuali.*

G.: *Pensavo scherzassero.*

GIP: *Come mai non cerchi di uscire dalla casa quando hai visto che chiudevano a chiave? Non ti è sorto il sospetto? Come mai non c'hai pensato?*

In seguito alla sofferta testimonianza di G. gli imputati furono rinviati a giudizio.

Ogni elemento del contesto in cui il fatto si era consumato indicava le circostanze di prevaricazione e sopraffazione in cui la violenza era avvenuta: la sottrazione della borsetta, le porte chiuse a chiave, la pluralità degli aggressori. Tuttavia, per i giudici la giovane donna non corrisponde alla vittima ideale: rispetto a S., G. interagisce sullo stesso piano della controparte maschile ponendosi come un soggetto desiderante, e non solo come un oggetto sul quale la violenza è esercitata. Per questo, la ricerca del dissenso si traduce nell'estenuante scrutinio delle sue motivazioni e azioni.

*GIP [rivolgendosi a G.]: Hai seguito il gruppo spontaneamente? T'incammini spontaneamente con loro senza che nessuno ti abbia costretta a seguirli? Hai mai chiesto la restituzione della borsetta?*

Viceversa, quando il difensore dell'aggressore di S. chiese al giudice di approfondire il motivo per cui la ragazza avesse seguito l'indagato a casa, il magistrato concisamente negò l'utilità ai fini della dimostrazione del consenso di quella circostanza.

## 5.2. Colpevolezza. L'elemento soggettivo del reato

Il giudizio incentrato sull'esame del comportamento della vittima, il quale si presume implicato nella causazione dell'evento, mitiga la responsabilità dell'indagato. Il criterio di valutazione utilizzato ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, il dolo, è la riconoscibilità da parte dell'autore del dissenso della vittima. Tale riconoscibilità è posta a presidio del principio di colpevolezza, in base al quale la responsabilità penale si fonda sulla possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. Tuttavia, nei casi osservati, l'accertamento della coscienza del mancato consenso appare subordinata a una ricostruzione della costrizione a subire atti sessuali che trascura l'incidenza delle circostanze soggettive e oggettive in cui il reato si è consumato. La riconoscibilità del dissenso, non supportata dagli elementi del contesto, ha come conseguenza che la stessa sia ricercata a partire dal punto di vista del perpetratore.

*Ella [la persona offesa] ha riferito che, a sua avviso, gli autori della violenza non potevano ignorare il suo stato [ubriachezza] in quanto ella continuava a scivolare nella doccia e non partecipava attivamente all'atto sessuale ma si limitava a subirlo. Tali circostanze, riferite dalla vittima, non sono idonee ad affermare, con certezza, la colpevolezza degli imputati sotto il profilo della piena consapevolezza dello stato d'incapacità. È vero che il comportamento passivo della vittima e il fatto che scivolasse nella doccia (circostanza attestata anche dalla presenza di ecchimosi sul corpo della vittima) avrebbero dovuto indurli a sospettare che la stessa avesse perso la lucidità necessaria a prestare un valido*

*consenso all'atto sessuale, è altrettanto certo che l'assenza di azioni di respingimento e di invocazioni di aiuto avrebbero potuto ingenerare la convinzione che la A. fosse consenziente. Si aggiunga che è emerso dall'istruttoria che in realtà i ragazzi non si conoscevano bene ed avevano avuto in precedenza soltanto sporadiche occasioni di incontro. Ne consegue che la mancanza di rapporti costanti avrebbe potuto indurre gli imputati a ritenere "normale" il comportamento della giovane e a non rendersi pienamente conto di consumare un rapporto non consenziente.*

La riconoscibilità del dissenso ricostruita prevalentemente, se non esclusivamente, avallando la prospettiva dell'autore dell'abuso contribuirà sempre a frapporre tra imputato e colpevolezza un "ragionevole dubbio".

Nel caso oggetto della sentenza riportata la categoria giuridica del dolo funge da base al consolidamento della posizione di privilegio maschile, che culturalmente attribuisce agli uomini il potere di disporre del corpo femminile e alla donne il dovere di proteggerlo.

## **6. Considerazioni finali**

Nei casi esposti vuole dimostrarsi come il sistema di giustizia penale tenda alla perpetuazione di stereotipi che, in materia di sessualità, impongono alle donne condotte predeterminate sulla base di concezioni dominanti della maschilità e della femminilità. Attraverso la definizione giudiziale delle esperienze che testimoni e parti processuali introducono ciascuno attraverso le proprie narrazioni nel processo, il rito penale contribuisce alla conservazione e alla riproduzione delle relazioni di potere fra i sessi (S. F. Hirsch, M. Lazarus Black, 1994).

Oggi, come ieri, forme di colpevolizzazione della vittima continuano a connotare la gestione dei processi per stupro. In passato retoriche colpevolizzanti si giustificavano attraverso il ricorso esplicito all'idea che la sessualità delle donne fosse per natura destinata a sopportare il peso della riproduzione sociale, relegata nell'ambito della sfera domestica.

Oggi, l'egemonia discorsiva imposta dalle politiche securitarie, l'imperativo della prevenzione e la concezione di una sicurezza individualizzata contribuiscono a legittimare la colpevolizzazione della vittima nel processo, senza nominare espressamente i privilegi connessi alla differenza sessuale. Ciò non significa che, celata dall'ideologia securitaria, la costruzione discorsiva del rapporto tra femminilità e sessualità si discosti dai vecchi stereotipi: a cambiare sono solamente i dispositivi e le strategie discorsive implicate nella naturalizzazione dei ruoli assegnati alle donne sulla base della differenza sessuale.

La tematizzazione della sicurezza come un bene individuale contribuisce a tale arretramento sul piano della libertà femminile. Nella società



contemporanea il rischio è privatizzato poiché l'erosione della solidarietà collettiva, determinata dall'annichilimento della politica e degli spazi di decisione pubblica, ostacola la possibilità di mettere in luce le questioni pubbliche implicate nei problemi privati. Nel caso della violenza sessuale, la categoria del rischio tende a sottrarre il problema della violenza maschile sulle donne alla responsabilità collettiva e alla ricerca di soluzioni condivise, richiedendo alle singole donne di adottare regole prudenziali idonee a ridurre il rischio di aggressioni sessuali. Le minorenni vittime nei casi analizzati sono continuamente esortate dai giudici ad adottare regole cautelari adeguate.

Lo scopo precipuo del rito minorile è quello di soddisfare le esigenze di protezione, crescita e cura del minore autore del reato. Dall'osservazione dei casi che ho scelto di riportare, tuttavia, l'impressione ricevutane è che la funzione pedagogica del rito minorile fosse in via principale rivolta verso e contro le vittime. La responsabilità dei minorenni indagati appariva, infatti, ricostruita per sottrazione sulla base dell'esame avente a oggetto la personalità della vittima, evinta dal suo comportamento.

Nei casi scelti emerge quindi come il discorso sulla prevenzione del rischio, lungi dall'essere neutro, è un discorso sessuato, portatore d'istanze disciplinari che mirano all'interiorizzazione di regole che strutturano l'esperienza maschile e femminile della sessualità in termini binari.

Il rimando alla differenza sessuale, l'operazione consistente nell'attribuire sulla base del sesso ruoli sociali diversi, prepotentemente rievocato nelle retoriche della prevenzione, riemerge "culturizzato" sotto forma dell'imperativo della prevenzione.

## Riferimenti bibliografici

- BAUMAN Zygmunt (1999), *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna.
- BAZZICALUPO Laura (2015), *Biopolitica come governamentalità: la cattura neoliberale della vita*, in "La deleuziana", 1, pp. 27-39.
- BOIANO Ilaria (2015), *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma.
- BROWN Wendy (2003), *Neo-Liberalism and the End of Liberal Democracy*, in "Theory and Event", 7, 1, pp. 2-24.
- BURMAN Monica (2010), *The Ability of Criminal Law to Produce Gender. Judicial Discourses in the Swedish Criminal Legal System*, in "Violence Against Women", 16, pp. 173-88.
- BURNAHM Peter (2001), *New Labour and the Politics of Depoliticisation*, in "British Journal of Politics and International Relations", 3, pp. 58-65.
- CAMPESI Giuseppe (2007), *Archeologia del "neoliberismo penale". Appunti sulla nascita di un nuovo paradigma criminologico*, in "Studi sulla questione criminale", 3, pp. 17-39.

- CASTEL Robert (1995), *Las métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat*, Fayard, Paris.
- CHICCHI Federico (2001), *Derive sociali. Precarizzazione del lavoro, crisi del legame sociale ed egemonia culturale del rischio*, Franco Angeli, Milano.
- DARDOT Pierre, LAVAL Christian (2013), *La nouvelle raison du monde: essai sur la société néolibérale* (2009), trad. it. *La nuova ragione del mondo*, DeriveApprodi, Roma.
- DEAN Mitchell (2003), *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*, Sage, London.
- FINEMAN Martha Albertson (2008), *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in "Yale Journal of Law & Feminism", 20, 1, pp. 2-23.
- FINEMAN Martha Albertson, THOMADSEN Nancy (1991), *At the Boundaries of Law: Feminism and Legal Theory*, Routledge, New York.
- FOUCAULT Michel (1972), *L'ordre du discours* (1971), trad. it. *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino.
- FOUCAULT Michel (2005), *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France* (2004), trad. it. *La nascita della biopolitica. Corso al Collège de France*, Feltrinelli, Milano.
- GRAZIOSI Marina (2013), *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in "Studi sulla questione criminale", 2, pp. 7-11.
- GRIBALDO Alessandra (2014), *The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on trial in Italy*, in "American Ethnologist", 41, pp. 743-56.
- HANDLER Joel F. (2004), *Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HIRSCH Susan F., LAZARUS BLACK Mindie (1994), *Introduction. Performance and Paradox: Exploring Law's Role in Hegemony and Resistance*, in HIRSCH Susan F., LAZARUS BLACK Mindie (eds.), *Contested States. Law, Hegemony and Resistance*, Routledge, London.
- KELLNER Douglas (1988), *Postmodernism as Social Theory: Some Challenges and Problems*, in "Theory, Culture and Society", 5, pp. 239-69.
- LAZARUS-BLACK Mindie (1989), *Review History and Power in the Study of Law: New Directions in Legal Anthropology*, June Starr & Jane Fishburne Collier, Cornell University Press, Ithac.
- MACRÌ Francesco (2016), *La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015*, in "Diritto penale contemporaneo", 1, pp. 162-86.
- MEAD Lawrence (1986), *Beyond Entitlement. The Social Obligations of Citizenship*, The Free Press, New York.
- MERRY Sally Engle (1994), *Courts as Performances: Domestic Violence Hearings in a Hawai'i Family Court*, in HIRSCH Susan F., LAZARUS BLACK Mindie (eds.), *Contested States. Law, Hegemony and Resistance*, Routledge, London.
- MURRAY Charles (1984), *Losing Ground. American Social Policy 1950-1980*, Basic Books, New York.
- PATEMAN Carole (1988), *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford.
- PITCH Tamar (1998), *Un diritto per due*, il Saggiatore, Milano.
- PITCH Tamar (2000), *I rischi della sicurezza urbana*, in "Parolechiave", 22-23-24, pp. 71-97.

- PITCH Tamar (2003), *Prevenzione e cittadinanza*, in "DWF", 4, pp. 12-25.
- PITCH Tamar (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- PITCH Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- RANCI Costanzo (2002), *Fenomenologia della vulnerabilità sociale*, in "Rassegna italiana di sociologia", 1, pp. 521-52.
- SMART Carol (1989), *Feminist Approaches to Criminology or Postmodern Woman Meets Atavistic Man*, in GELSTHORPE Loraine, MORRIS Allison, a cura di, *Feminist Perspectives in Criminology*, Open University Press, Buckingham, pp. 70-84.
- SPINELLI Barbara (2011), *Stereotipi, pregiudizi, diritti e democrazia. Per una critica di genere del diritto e della politica*. Contributo inserito nel documento programmatico per l'Assemblea dei Giuristi Democratici Padova, 26-27 novembre 2011, in <http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles>, consultato il 21 marzo 2017.
- TABET Paola (2004), *La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sesso-economico*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- VIRGILIO (Milli) Maria (2014), *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, in SCARPONI Stefania (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam, Padova.